



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno

2023, al numero 149, vertita

TRA



OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 2702/2023 del TRAP di Napoli, pubblicata il 13/06/2023 (R.G. 2105/2018).

CONCLUSIONI

Parte appellante, 26 marzo 2025 ha concluso come negli atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al TRAP presso la Corte d'appello di Napoli da Fimiani Giuseppe nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto in comodato causati dall'alluvione del 29 ottobre 2015.

Il ricorrente espose che, a seguito di intense precipitazioni, si era verificata la rottura dell'argine del torrente "Rico Secco o San Rocco" e che le acque del torrente, mescolate a detriti e melma, avevano invaso il terreno in comodato d'uso, causando ingenti danni alle colture e rendendo necessarie le attività di ripristino della fertilità e di rimozione dei materiali depositati sul fondo.

Il ricorrente soggiunse che il perito, in sede di ATP, aveva attribuito la causa dell'esondazione all'omessa manutenzione degli argini del letto e del "Rio Secco" da parte del Consorzio di Bonifica.



L'attore quantificò il danno in euro 152.415,15 come indicato nella perizia redatta in sede di accertamento tecnico preventivo.

1.1. Si costituì in giudizio il Consorzio di Bonifica, il quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che la responsabilità fosse ascrivibile alla Regione Campania, in quanto titolare del potere di intervento sui corsi d'acqua e sulle opere di bonifica facenti parte del Demanio Pubblico, ai sensi degli artt. 54, 59, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933.

Nel merito, il Consorzio dedusse l'eccezionalità dell'evento atmosferico, idonea ad escludere la propria responsabilità, ed evidenziò l'assenza di elementi probatori idonei a comprovare il nesso eziologico tra i danni subiti e le omissioni attribuite allo stesso.

1.3. Il ricorrente chiese la chiamata in causa della Regione Campania, la quale si costituì ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il tratto di alveo in esame rientrava nella competenza esclusiva del Consorzio, come evidenziato dal Piano di Classifica Regionale del 1996. Anche secondo la Regione l'evento atmosferico aveva carattere eccezionale.

1.4. Il TRAP, con sentenza pubblicata il 13 giugno 2023, accolse parzialmente la domanda e condannò il Consorzio di Bonifica e la Regione Campania in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di Giuseppe Fimiani, ritenendo l'evento dannoso imputabile a tali soggetti in qualità di custodi del torrente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'omessa manutenzione del corpo idrico.



Il TRAP ritenne che fosse a carico di tali enti l'obbligo di custodia e manutenzione del corso d'acqua ex art. 2051 c.c., attraverso la predisposizione di tutte le misure necessarie ad evitare esondazioni e tracimazioni, anche adeguando gli interventi manutentivi alle radicali modificazioni del territorio, sia naturale che antropizzato, che alteravano il rischio idrogeologico.

Il TRAP accertò, sulla base della perizia redatta in sede di ATP, che il Rio Secco costituiva un'opera di bonifica agraria, in quanto torrente montano recapito di corsi d'acqua, la cui manutenzione rientrava nei compiti del Consorzio, ai sensi degli artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933, nonché artt. 3 comma 4 ed 8 della L.R. Campania n. 23/1985, ora art. 7, comma 4, e 9 L.R. Campania n. 4/2003.

Il TRAP condannò altresì la Regione Campania in solido con il Consorzio, rilevando che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. n. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977, erano state trasferite alle Regioni le competenze, precedentemente appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.

Pertanto, la Regione era responsabile, in quanto ente gestore del demanio idrico, degli interventi strutturali e del controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), e il Consorzio per l'omessa manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2).



Il TRAP, infine, ritenne provato il nesso di causalità tra i danni subiti dall'attore e l'esondazione, in base al verbale di constatazione dell'Ufficio tecnico del Comune di San Severino del 29.10.2015, il quale aveva accertato che l'esondazione del "Rio Secco" aveva causato l'allagamento dei fondi ubicati in via Sibelluccia, tra cui quello oggetto di causa.

Relativamente alla quantificazione del danno conseguenza, il TRAP limitò il risarcimento alla voce relativa alla ripulitura del fondo, pari ad euro 8.604,65.

2. Il Consorzio di Bonifica ha proposto appello avverso la sentenza del TRAP di Napoli sulla base di tre motivi.

2.1. Giuseppe Fimiani e la Regione Campania sono rimasti contumaci.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 694 e 696 c.p.c. e si contesta che fossero opponibili al Consorzio di Bonifica le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo al quale esso non avrebbe partecipato. Il Consorzio, oltre a dedurre l'inutilizzabilità dell'ATP, lamenta anche l'omesso esame di detta eccezione da parte del TRAP.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. L'accertamento tecnico preventivo svolto senza la partecipazione della parte al mezzo istruttorio costituisce una prova atipica, che il giudice può valutare ai fini del proprio convincimento unitamente agli altri elementi istruttori (Cass. 472/2005).

La possibilità di valutare liberamente le cd. prove atipiche è ormai principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità anche con riguardo a quelle formatesi in giudizi diversi, tra le stesse o altre parti e, pertanto, anche con



riguardo agli esiti di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, a cui non abbia partecipato una delle parti del giudizio.

In particolare, proprio con espresso riguardo all'accertamento tecnico preventivo, è stato affermato che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 31312 del 03/11/2021, Rv. 662952 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020, Rv. 659777 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8459 del 05/05/2020, Rv. 657825 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13229 del 26/06/2015, Rv. 636013 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013, Rv. 626416 – 01).

1.3.Nel caso di specie, il TRAP ha valutato le risultanze dell'ATP, che si era svolta senza la partecipazione del Consorzio, unitamente al verbale di constatazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sanseverino del 30.10.2015, da cui emergevano i danni arrecati ai terreni agricoli, tra cui quello di proprietà di Giuseppe Fimiani, a seguito dell'alluvione del 29.10.2015.

2.Con il secondo motivo di appello, il Consorzio deduce il proprio difetto di titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, la violazione del combinato



disposto degli artt. 54, 59, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, e degli artt. 86 e 89 del D.L. n. 112/1998, nonché della L.R. Campania n. 4/2003, oltre al travisamento dei fatti. L'appellante sostiene che la gestione e la manutenzione dei corsi d'acqua siano di esclusiva competenza della Regione Campania, in quanto, ai sensi degli artt. 54, 59, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, il potere interventistico sui corsi d'acqua e sulle opere di bonifica facenti parte del Demanio Pubblico spetterebbe unicamente alla Regione, a seguito del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Dalla perizia redatta in sede di ATP risulta che il Rio Secco è un'opera di bonifica agraria, in quanto torrente montano recapito di corsi d'acqua, la cui manutenzione rientra nei compiti del Consorzio, ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 9 L.R. Campania n. 4/03.

2.3. Ai fini della individuazione della responsabilità degli enti ai quali fa capo il governo delle acque pubbliche occorre muovere dalla legislazione regionale (cfr. Cass. n. 15574/2021) e, per quel che qui interessa, dalla legge Regione Campania n. 4 del 2003.

Con tale normativa, adottata nell'ambito di una funzione di riorganizzazione delle funzioni dei consorzi, "1. La regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale. 2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della



programmazione regionale e nel contesto della pianificazione pubblica nazionale.

anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8. 3. La presente legge-è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori" (cfr. art. 1 L.R. n. 4/2003).

Il successivo art. 2 ha definito "opere pubbliche di bonifica" attribuite ai consorzi "se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti; b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni; c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica; d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue; e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 27; f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino)" (L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 2, comma 1). Lo stesso art. 2 L. cit., comma 2, inoltre, attribuisce ai consorzi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla L. 14



febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. Inoltre, l'art. 2, comma 3, L.R. cit., prevede che sono escluse dalla competenza dei Consorzi quelle opere pubbliche di bonifica che il Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua come opere da considerarsi "di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all'art. 12" (art. 2, comma 3).

L'art. 3, primo comma, prevede poi che "gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2, sono realizzati dalla regione con affidamento in concessione ai consorzi di bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite." Inoltre, il secondo comma dello stesso art. 3 aggiunge che "I consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.183/89, articoli 1 e 11 e dalla legge regionale n. 8/94, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.-3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'articolo 10 della legge regionale 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 183/1989, art. 31".

L'art. 7 della legge regionale (n. 4/2003) citata disciplina, inoltre, il finanziamento delle opere di competenza dei Consorzi, prevedendo testualmente che:

"1. La Regione e le amministrazioni da essa comunque delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei programmi formulati. 2. I consorzi di



bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme

legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici. 3.

Per gli interventi nel campo della difesa del suolo, i finanziamenti ai Consorzi di bonifica sono assegnati dagli organi competenti ai sensi della legge regionale 8/1994 e delle altre norme operanti in materia. 4. Gli organi regionali competenti per settore provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai consorzi di bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere”

Infine, per quel che qui interessa, l'art. 12, comma 3, L.R. Campania dispone che "Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1 [relative ai contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica], sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione."

In più vi è da ricordare che l'attribuzione della funzione di manutenzione del corso d'acqua discende dall'art. 54, R.D. n. 215 del 1933, tuttora vigente, in base al quale "i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse" (*ex multis*, di recente la sentenza n. 31 del 2024 del TSAP e la giurisprudenza in essa richiamata)

2.4. Il Consorzio era, pertanto, responsabile per l'esondazione del torrente Rio Secco, avendo omesso la pulizia e la manutenzione di tale corso d'acqua,



come pacificamente risultava dai rilievi fotografici allegati alla nota del Comune di San Severino del 30.10.2015 e dalle risultanze dell'ATP.

3. Con il terzo motivo di appello, il Consorzio lamenta l'errata percezione della realtà fattuale e la carenza di una più approfondita istruttoria da parte del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la violazione dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. e l'omessa ponderazione dei rilievi tecnici connessi al funzionamento del sistema di bonifica, oltre all'omessa, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia che hanno costituito oggetto di dibattito tra le parti.

L'appellante ritiene che l'appellato Fimiani non abbia prodotto adeguata prova dell'evento dannoso, dei danni subiti e del nesso eziologico tra le omissioni del Consorzio di Bonifica e i danni arrecati al fondo, sostenendo che l'esondazione del 29.10.2015 fosse stata causata dal crollo di un tratto dell'argine fatisciente.

Con lo stesso mezzo, si censura il capo della sentenza che ha quantificato il danno nella misura di € 8.604,65, comprensivo della rimozione dei materiali, del ripristino della fertilità e delle anticipazioni colturali.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Il Tribunale Regionale delle Acque ha correttamente ritenuto la corresponsabilità del Consorzio per la carente manutenzione dell'alveo, in via solidale con la Regione: quest'ultima non aveva eseguito gli idonei interventi strutturali sugli argini, rivestendo entrambi gli enti la qualità di custodi, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

3.3. Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 30.6.2022, n. 20943, per la configurazione della responsabilità del custode, è sufficiente



la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. n.12760/2024; Cass. n 5877/16) ha chiarito che l'ente preposto può andare esente da responsabilità solo ove dimostri che i danni si sarebbero verificati nella stessa misura anche se avesse provveduto a predisporre e mantenere tutte le opere necessarie a contenere la furia delle acque, in base alle norme di settore ed alle regole di comune diligenza e prudenza).

In particolare, anche in presenza di fenomeni meteorologici particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche, sussiste la



responsabilità del custode (Cass. 8466/2012; Cass. 2674/2014; Cass. 5868/2016; Cass. 18877/2015).

3.4. Nel caso di specie, va ribadita la corretta applicazione dei citati principi di diritto da parte del TRAP, essendo l'alveo incluso nel perimetro del Consorzio e non avendo quest'ultimo dato la prova del fortuito mentre vi era la prova dell'omessa manutenzione degli argini del letto e del Rio Secco, come risultante dal verbale di constatazione dell'Ufficio tecnico del Comune di San Severino.

Corretta è stata, altresì la quantificazione del danno per la ripulitura del fondo, pari ad euro 8.604,65, sulla base della stima effettuata dal CTP, e suffragata dallo stesso verbale di constatazione dell'Ufficio tecnico del Comune di San Severino del 30.10.2015.

4.L'appello deve, pertanto, essere rigettato.

4.1.Non deve provvedersi in ordine alle spese di lite nella contumacia di Fimiani Giuseppe e della Regione Campania.

5. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del Tribunale Superiore

delle Acque Pubbliche in data 26 marzo 2025.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rossana Giannaccari

Antonio Pietro M. Lamorgese

